

DELIBERAZIONE DI GIUNTA ESECUTIVA

Numero del provvedimento	11	
Data del provvedimento	17/03/2026	
Oggetto:	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ PER MINORI A DIMENSIONE FAMILIARE NUOVA CASA SASSUOLO RINNOVO PER PERIODO VALIDITA' 36 MESI. CIG BADE7F9CD1.	
Presidente	Francesco Pignotti	
Direttore	Simone Naldoni	
Ufficio/Struttura	Direzione	
Responsabile Ufficio/Struttura	Simone Naldoni	
Responsabile del procedimento	Simone Naldoni	
Parere e visto di regolarità tecnica	Simone Naldoni	
Allegati		
Oggetto allegato	n. pagine allegato	
ALLEGATO A - CONVENZIONE	18	
Codice Conto	Conto Economico	Anno Bilancio
--	--	--

L'anno 2026, il giorno 17 (diciassette) del mese di marzo alle ore 14:30 previa regolare convocazione si è riunita in modalità videoconferenza la Giunta Esecutiva della Società della Salute Fiorentina Sud Est.

Sono presenti:

Ente Rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
Comune di Bagno a Ripoli	Sandra Baragli	Assessore Delegato	X	
Comune di Greve in Chianti	Paolo Sottani	Vicepresidente (Delegato dal Presidente)	X	
Comune di Fiesole	Cristina Scaletti	Sindaco	X	
Comune di Figline Incisa V.no	Dott.ssa Antonietta Lonigro	Commissaria Prefettizia		X
Comune di Pontassieve	Chiara Bartolini	Sindaco		X
Azienda USL Toscana Centro	Simone Naldoni	Direttore di Zona Distretto su delega del D.G.	X	

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Piazza della Vittoria 1 - Via di Antella 58, Loc. Ponte a Niccheri - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

sds.firenzeseuest@uslcentro.toscana.it ♦ sdsfirenzeseuest@postacert.toscana.it

C. F. 94297490487 - P. IVA 07179170480

Presiede la seduta il Vice Presidente Paolo Sottani.

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti, il Presidente invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE in data 14 gennaio 2021 con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli Dott. Ferdinando Ferrini è stato costituito, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n.267/2000 ed in coerenza con le disposizioni di settore della LR n.40/2005, il Consorzio Società della Salute Fiorentina Sud Est, previa approvazione dello Statuto e della Convenzione costitutiva da parte di tutti gli Enti aderenti;

2

RICHIAMATE:

- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 5 del 16/07/2021 con la quale è stata approvata l'articolazione organizzativa della Società della Salute Fiorentina Sud Est;
- La Delibera di Giunta Esecutiva n. 4 del 23/7/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione della Società della Salute Fiorentina Sud Est;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 8 del 31/07/2024 con la quale si è proceduto all'elezione del Presidente della Società della Salute, Francesco Pignotti;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 10 del 13/9/2024 con la quale è stata approvata la composizione della Giunta Esecutiva della Società della Salute;
- il Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 2 del 04/12/2024, che incarica il sottoscritto Simone Naldoni quale Direttore del Consorzio per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2029;
- la Delibera di Giunta Esecutiva n. 6 del 11/3/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la Delibera di Conferenza Aziendale dei Sindaci Azienda USL Toscana Centro n. 3 del 24/10/2025 e la Delibera di Assemblea dei Soci SdS Fiorentina Sud Est n. 18 del 5/12/2025 di approvazione dello schema di accordo tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute per la gestione diretta e unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm. e ii. e dal PSSIR 2024-2026, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 67 del 30 luglio 2025;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2026 di approvazione del Bilancio di previsione e relativi allegati per l'annualità 2026 e pluriennale 2026/2027/2028;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 7 del 26/02/2026 di approvazione del Piano Integrato di Salute 2026-2028 e della Programmazione Operativa Annuale 2026;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 112/98 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda allo Stato, alla Regione ed agli Enti Locali tutti i compiti di programmazione e organizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo criteri di sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità;

- la L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, all’art. 6, delinea per gli Enti Locali la possibilità di avviare iniziative e percorsi sperimentali per consentire loro di evolvere le proprie attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei Servizi Sociali in rete con il coinvolgimento dei soggetti del 3° Settore secondo quanto specificato dall’art. 1, comma 5, della medesima Legge 328/00;

- la L.R.T. 41/05 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” che all’art. 17 riconosce la rilevanza sociale dell’attività svolta dai soggetti del 3° Settore e, all’art. 19, disciplina l’affidamento dei servizi del sistema integrato e prevede, al primo comma, che “Nel rispetto del principio della sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell’attività svolta dai soggetti del terzo settore e, nell’ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione”;

- la legge n. 117/17 (“Codice del Terzo Settore”), che riconosce le attività senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolte dagli Enti del Terzo settore, tra cui le prestazioni socio-sanitarie (art. 5 comma 1 lett. c) e prevede, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, la possibilità di stipula di convenzioni tra enti locali e organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, al fine di garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività che si intendono sviluppare;

RICHIAMATA altresì la L.R.T. 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano), la quale, all’art. 15, commi 1 e 2, stabilisce che gli enti locali “nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell’articolo 56 del D.Lgs. 117/2017. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a

realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione”.

RICHIAMATI:

- il Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della L.R. Toscana n. 41/2005 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15/r del 26.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R.T. n. 82/2009 sull'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato e successive modifiche;
- il Regolamento di attuazione della L.R. Toscana 82/2009 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11/8/20 n. 86/R;
- la L.R.T. 3 gennaio 2020, n. 1, recante modifiche alla L.R.T. 82/2009.

ATTESO che nel territorio di Bagno a Ripoli insiste la Comunità a dimensione familiare” Nuova Casa Sassuolo” provvista di autorizzazione definitiva al funzionamento, rilasciata dall’ Amministrazione Comunale, con Autorizzazione unica SUAP n. 51 del 10/9/2019 quale comunità a dimensione familiare residenziale per minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni salvo deroghe motivate, per una capienza massima di n.12 posti residenziali, compreso 2 posti riservati alla pronta accoglienza e con Autorizzazione unica SUAP 60 del 22/10/2019 altresì quale Centro Diurno per minori collegato a Comunità residenziale per n. 6 posti;

CONSIDERATO CHE:

- la struttura “Nuova Casa Sassuolo” risulta accreditata ai fini della L.R. 28/12/2009 n.82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento attuativo approvato con DPGR n.86/R del 11/08/2020 e ss.mm.ii., con Autorizzazione SUAP n. 10 e 11 del 5/2/2021;
- che con provvedimenti regionali n. 6359 del 07/04/2022 e n. 9866 del 23/05/2022 è stato rilasciato accreditamento istituzionale ai sensi LRT 51/09;
- la suddetta Cooperativa è in possesso dei requisiti richiesti per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con l’Ente Pubblico;

RICHIAMATO il precedente provvedimento del Dirigente Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli. n. 259 del 9/03/22 con il quale è stata approvata la convenzione per la gestione della Comunità a dimensione familiare ”Nuova Casa Sassuolo”, di validità triennale , per l’erogazione delle prestazioni socio-educative assicurate dalla Cooperativa Sociale Arca, sia per i servizi residenziali che semi-residenziali, e determinato

le rette giornaliere per il posto residenziale e di pronta accoglienza nonché le rette giornaliere per il servizio semi-residenziale, relativa a tutte le attività del centro diurno aperto 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana;

VISTA la scadenza della convenzione e la necessità di procedere al rinnovo con revisione anche delle rette giornaliere secondo quanto richiesto dalla medesima Cooperativa Arca, ossia Euro 120,00 gg. dal 1/04/2026, da imputare e fatturare al Centro di Costo del Comune di provenienza dell'ospite;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al rinnovo della convenzione, di durata triennale, al fine di avvalersi di prestazioni socio-educative assicurate dalla Cooperativa Sociale Arca sia i servizi residenziali che semi-residenziali, nei termini e condizioni di cui allo schema allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO inoltre di delegare il dott. Simone Naldoni, Direttore della SDS Fiorentina Sud-Est alla stipula della convenzione allegata al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Fiorentina Sud Est ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, la Giunta Esecutiva della Società della Salute Fiorentina Sud Est a voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente provvedimento;
2. di dare atto che la struttura "Nuova Casa sassuolo" ubicata nel territorio del Comune di Bagno a Ripoli e gestita dalla Cooperativa sociale Arca con sede a Firenze Via Aretina 265 è autorizzata in via definitiva dal Comune di Bagno a Ripoli, con Autorizzazione unica SUAP n. 51/2019 al funzionamento quale comunità a dimensione familiare per minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni, per una capienza massima di n. 12 posti residenziali, compreso 2 posti riservato alla pronta accoglienza, e con autorizzazione unica SUAP n. 60 del 22/10/2019 autorizzata al funzionamento quale Centro Diurno Integrato per n. 6 minori;
3. di approvare la convenzione per la gestione della struttura, al fine di avvalersi di prestazioni socio-educative assicurate dalla Cooperativa Arca nei termini e condizioni di cui allo schema allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

4. di autorizzare le rette giornaliere per il posto residenziale e di pronta accoglienza aggiornandole a Euro 120,00 (euro centoventi/00) oltre IVA, a decorrere dal 1/4/2026, da imputare e fatturare al Centro di Costo del Comune di provenienza dell'ospite;
5. di dare incarico al dott. Simone Naldoni, Direttore della SDS Fiorentina Sud-Est alla stipula della convenzione allegata procedere alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società della Salute Fiorentina Sud Est, in conformità al disposto del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;
8. di partecipare il presente provvedimento, per quanto di competenza, agli Enti consorziati e al Collegio Sindacale.

IL PRESIDENTE

Francesco Pignotti

IL DIRETTORE

Simone Naldoni